



COMUNE DI IMPERIA
Settore Affari Legali
Gare Contratti Appalti SUAP e URP
Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia
Telefono (0183) 7011 e Fax (0183) 290691
Sito Internet <http://www.comune.imperia.it>

AVVISO PUBBLICO – ANNO 2018 - PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI IMPERIA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGALE

Il Dirigente del Settore

Visti gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), punti 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

RENDE NOTO

Che è in corso di aggiornamento l'Albo comunale istituito presso il Comune di Imperia degli Avvocati del libero foro cui affidare il servizio di patrocinio legale nei seguenti rami:

- a) civile;
- b) penale;
- c) amministrativo.

AVVISA

- che gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'Albo degli Avvocati di questo Comune potranno richiederne l'iscrizione secondo le modalità di seguito riportate;
- **che gli avvocati già iscritti all'Albo manterranno l'iscrizione ottenuta, con l'onere di comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la relativa iscrizione.**

1. Finalità dell'Albo

Il presente avviso disciplina il conferimento degli incarichi di servizi legali agli Avvocati, ogniqualvolta il Comune di Imperia decida di avvalersi di professionisti per:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga

oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

L'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di prestazioni di servizi legali.

Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento.

2. Soggetti ammessi all'Albo

Per essere iscritti nell'Albo in oggetto occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
- b) non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Imperia né avere cause ostantive a contrarre con esso;
- c) non aver riportato condanne, anche con sentenza ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- f) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- g) non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- h) insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti le specificazioni in ordine al possesso dei requisiti dovranno essere fornite con riferimento a tutti gli associati potenzialmente interessati all'affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte di questo Comune.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

I professionisti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono presentare **entro il 20 agosto 2018** all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.imperia.it, apposita domanda con i relativi allegati come di seguito specificato:

a) domanda di iscrizione all'Albo, preferibilmente redatta secondo il modello allegato a questo avviso (allegato "A") e sottoscritta dal professionista o dai professionisti associati con dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nel presente avviso. La domanda dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione di uno o più ambiti di competenza specifica nei quali l'istante intende proporsi (civile, penale, amministrativo), nonché l'impegno a svolgere il mandato personalmente ed in piena autonomia tecnico-organizzativa, fatta salva la nomina, senza costi aggiuntivi per l'ente, di un domiciliatario;

b) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;

c) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato a questo avviso (allegato "B"), attestante che il professionista:

- è iscritto all'Ordine degli Avvocati dal (data);
- è/non è iscritto nell'albo speciale degli Avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 Legge

247/2012;

- non ha in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Imperia né ha cause ostative a contrarre con esso;
- non ha riportato condanne, anche con sentenza ex art. 444 c.p.p., per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non si è reso colpevole di false dichiarazioni;
- non sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

d) fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso.

4. Formazione dell'Albo

All'Albo saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda entro il termine e dimostreranno di essere in possesso dei requisiti prescritti. L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per ambito di competenza (civile, amministrativo, penale), verrà approvato con determina dirigenziale entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Albo. Ai richiedenti esclusi verrà data comunicazione del non accoglimento della domanda mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dai medesimi indicato.

5. Modalità per la scelta dei legali e per determinazione del compenso

In tutti i casi in cui occorra affidare un servizio di assistenza legale, il dirigente, uniformandosi alle più recenti indicazioni dell'ANAC, del Consiglio di Stato e delle Corti dei Conti, individua nell'ambito dell'Albo comunale, sulla base del principio di rotazione e tenendo conto dell'importanza e delle difficoltà della causa, una terna di legali ai quali invia una richiesta di offerta economica contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il valore, il termine per il ricevimento al Protocollo generale delle offerte e quello della conclusione del relativo procedimento di affidamento. Quest'ultimo è ordinariamente fissato in non più di quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma può variare, in più o in meno, in relazione alla natura e ai tempi del giudizio. Del ricorso all'eventuale termine più breve o più lungo, il dirigente motiva le ragioni nella richiesta di offerta inviata ai professionisti.

In conformità alle indicazioni dei Giudici Contabili, nel caso in cui vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia del Comune, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa come sopra indicata, il dirigente procede ad individuare, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, e in considerazione dell'importanza e della difficoltà della causa, un solo avvocato, a cui, con provvedimento adeguatamente motivato, sarà affidato direttamente il servizio.

Nel caso di affidamento di incarico per i gradi successivi del giudizio e/o nel caso di più giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti ovvero agli atti controversi, il dirigente procederà ad affidare il servizio di tutela al legale già incaricato in precedenza del patrocinio, previa richiesta e valutazione del preventivo di spesa. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ulteriori preventivi anche ad altri due avvocati iscritti nell'Albo comunale.

L'offerta economica dei singoli legali interpellati fa riferimento, come base massima non superabile,

a quella derivante dall'applicazione dei parametri contenuti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 e comprende anche le spese di domiciliazione.

L'incarico è affidato al professionista che abbia presentato l'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione. A parità di offerta il dirigente, solo a seguito dell'invito agli interessati ad eventualmente parteciparvi, individua in apposita seduta e con sorteggio il professionista a cui affidare il servizio.

6. Disciplinare di incarico

Per ciascun incarico viene redatto obbligatoriamente un contratto per prestazione di servizio. Lo stesso prevede, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione scritta al Comune di ogni aggiornamento sulle diverse fasi della vertenza oggetto dell'incarico. Tale comunicazione deve essere corredata dalla tempestiva trasmissione di atti e documenti (memorie, esito udienze, ordinanze) pertinenti a ciascuna fase della prestazione resa.

7. Aggiornamento dell'Albo

L'Albo verrà aggiornato, mediante pubblicazione di apposito avviso, ordinariamente con cadenza annuale e in via straordinaria se il Dirigente competente ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei professionisti interpellabili anche per singole materie di interesse.

I professionisti già iscritti all'Albo devono comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è effettuata la relativa iscrizione. Delle predette comunicazioni si terrà conto nel successivo aggiornamento dell'Albo apportando le cancellazioni e modifiche conseguenti.

Gli avvocati iscritti che non produrranno alcuna dichiarazione modificativa manterranno l'iscrizione ottenuta salvo verifica del mantenimento dei requisiti da parte dell'ufficio.

L'Albo approvato all'esito del presente avviso sarà valido sino al prossimo aggiornamento.

8. Cancellazione dall'Albo

La cancellazione all'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nei seguenti casi:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto del professionista individuato di accettare, per due volte nell'arco del periodo di iscrizione, la proposta di affidamento di incarichi professionali;
- d) presentazione di formale richiesta dell'interessato di cancellazione dall'albo medesimo.

Tranne nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del paragrafo precedente, la cancellazione dall'albo verrà comunicata tempestivamente con espressa motivazione al soggetto interessato.

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Albo per l'eventuale affidamento di incarico professionale;
- i dati personali potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dipendenti a vario titolo coinvolti nella procedura per l'incarico professionale da affidare o affidato;
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'inserimento nell'Albo e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto di conferire i dati personali comporta il mancato inserimento nell'Albo;
- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 15 del GDPR.

10. Altre informazioni

Il Responsabile del procedimento è il dott. Sergio Roggero, dirigente del Settore Affari legali, Gare Contratti Appalti SUAP e URP (tel. 0183 701335; e-mail roggero@comune.imperia.it).

Per eventuali informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura i professionisti possono rivolgersi a dott.ssa Maria Coloretti (tel 0183 701340; e-mail coloretti@comune.imperia.it).

Imperia, 20.06.2018

Il Dirigente del Settore
Affari Legali Gare Contratti
Appalti SUAP e URP
(dott. Sergio Roggero)

Publicato su Amministrazione Trasparente dal 20.06.2018 al 20.08.2018.